

Geschichte und Region/Storia e regione

26. Jahrgang, 2017, Heft 1 – anno XXVI, 2017, n. 1

Veränderung des Raums Mutamenti dello spazio

Herausgeberin dieses Heftes/curatrice di questo numero
Ellinor Forster

StudienVerlag

Innsbruck
Wien
Bozen/Bolzano

Ein Projekt/un progetto der Arbeitsgruppe/del Gruppo di ricerca „Geschichte und Region/Storia e regione“

Herausgeber/a cura di: Arbeitsgruppe/Gruppo di ricerca „Geschichte und Region/Storia e regione“, Südtiroler Landesarchiv/Archivio provinciale di Bolzano und/e Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte der Freien Universität Bozen/Centro di competenza Storia regionale della Libera Università di Bolzano

Geschichte und Region/Storia e regione is a peer reviewed journal.

Redaktion/redazione: Andrea Bonoldi, Francesca Brunet, Siglinde Clementi, Andrea Di Michele, Ellinor Forster, Florian Huber, Stefan Lechner, Hannes Obermair, Gustav Pfeifer, Karlo Ruzicic-Kessler, Martina Salvante, Philipp Tolloi.
Geschäftsführend/direzione: Michaela Oberhuber
Redaktionsanschrift/indirizzo della redazione: Geschichte und Region/Storia e regione, Südtiroler Landesarchiv/Archivio Provinciale di Bolzano, via Armando Diaz Str. 8 b, I-39100 Bozen/Bolzano, Tel. + 39 0471 411972, Fax +39 0471 411969
e-mail: info@geschichteundregion.eu
Internet: geschichteundregion.eu; storiaeregione.eu

Korrespondenten/corrispondenti: Giuseppe Albertoni, Trento · Thomas Albrich, Innsbruck · Helmut Alexander, Innsbruck · Agostino Amantia, Belluno · Marco Bellabarba, Trento · Laurence Cole, Salzburg · Emanuele Curzel, Trento · Elisabeth Dietrich, Innsbruck · Alessio Fornasin, Udine · Thomas Götz, Regensburg · Paola Guglielmotti, Genova · Maria Heidegger, Innsbruck · Hans Heiss, Brixen · Martin Kofler, Lienz · Margareth Lanzinger, Wien · Werner Matt, Dornbirn · Wolfgang Meixner, Innsbruck · Luca Mocarelli, Milano · Cecilia Nubola, Trento · Tullio Omezzoli, Aosta · Luciana Palla, Belluno · Eva Pfanzelter, Innsbruck · Luigi Provero, Torino · Reinhard Stauber, Klagenfurt · Gerald Steinacher, Lincoln/Nebraska · Rodolfo Taiani, Trento · Michael Wedekind, München · Rolf Wörsdörfer, Darmstadt/Regensburg

Presserechtlich verantwortlich/direttore responsabile: Günther Pallaver

Titel-Nr. STV 5642 ISSN 1121-0303

Bibliographische Informationen der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

© 2018 by StudienVerlag Ges.m.b.H., Erlererstraße 10, A-6020 Innsbruck
e-mail: order@studienverlag.at, Internet: www.studienverlag.at

Geschichte und Region/Storia e regione erscheint zweimal jährlich/esse due volte l'anno.
Einzelnummer/singolo fascicolo: Euro 30,00 (zuzügl. Versand/più spese di spedizione), Abonnement/abbonamento annuo (2 Hefte/numeri): Euro Euro 42,00 (Abonnementpreis inkl. MwSt. und zuzügl. Versand/IVA incl., più spese di spedizione). Alle Bezugspreise und Versandkosten unterliegen der Preisbindung. Abbestellungen müssen spätestens 3 Monate vor Ende des Kalenderjahres schriftlich erfolgen./Gli abbonamenti vanno disdetti tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Abo-service/servizio abbonamenti: Tel.: +43 (0)1 74040 7814, Fax: +43 (0)1 74040 7813
E-Mail: aboservice@studienverlag.at

Layout: Fotolitho Lana Service; Umschlaggestaltung/copertina: Dall'Ö&Freunde
Umschlagbild/foto di copertina: Karte vom Teilungsprozess der Komitate Bács und Bodrog (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [Landesarchiv des Ungarischen Nationalarchivs], N9-Archivum Palatinalae comitis Nicolai Palffy, Ladula 33, Fasc. 8NB, No. 68). Das Dokument ist ein Protokoll der Teilungskommission im Prozess zwischen den Komitaten Bács und Bodrog vom 19.09.1717.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier./Stampato su carta ecologica. Gefördert von der Kulturabteilung des Landes Tirol./Pubblicato con il sostegno dell'ufficio cultura del Land Tirol.



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE



Inhalt/Indice

Editorial/Editoriale

Veränderung des Raums/Mutamenti dello spazio

Attila Magyar	15
<i>Territorien, Grenzen und Grenzziehungen in den südungarischen Komitaten Bács und Bodrog am Anfang des 18. Jahrhunderts</i>	
Daive De Franco	42
<i>Tra autonomia e privilegio: le istituzioni collettive negli spazi alpini occidentali durante il XVIII secolo</i>	
Margret Friedrich	61
<i>Von der schwierigen Konstituierung neuer Herrschaftsräume. Die Tiroler Kreishauptleute im ersten Jahr ihrer Tätigkeit</i>	
Milan Hlavačka	87
<i>Die Verräumlichung der bürokratischen Kommunikation durch politisch-juristische und verwaltungstechnische Institutionalisierung in Böhmen bis zum Ersten Weltkrieg</i>	

Aufsätze/Contributi

Andrea Tomedi	111
<i>Giuramenti di fedeltà e investiture nel comitatus Tridentinus (XII–XIII secolo): le forme locali della fides e della concessione di beni</i>	
Gabriele Marcon	129
<i>Mobilità artigianale in area alpina. L'esempio di alcuni vetrai italiani in Tirolo nel XVI secolo</i>	
Michael Kalb	154
<i>„Die schleichende Krisis“. Die bosnische Annexionskrise 1908/1909 in bürgerlichen Vorarlberger Zeitungen</i>	

Forum

Ingrid Böhler	179
<i>Ostpreußen – eine Reise in ein Land, das es nicht mehr gibt. Ein Bericht</i>	
Marina Hilber	187
<i>Konfliktraum Geburtsbett. Forschungsbericht über eine patientinnen-orientierte Fallstudie zur Wahl des Geburtsbeistandes im vormärzlichen Tirol und Vorarlberg</i>	

- Katia Occhi (a cura di), Per una storia degli archivi di Trento, Bressanone e Innsbruck. Ricerche e fonti (secoli XIV–XIX) 195
(Erika Kustatscher)
- Niels Grüne/Jonas Hübner/Gerhard Siegl (Hg.), Ländliche Gemeingüter/Rural Commons. Kollektive Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft/Collective Use of Resources in the European Agrarian Economy 198
(Mauro Nequirito)
- Christine Fertig/Margareth Lanzinger (Hg.), Beziehungen, Vernetzungen, Konflikte. Perspektiven Historischer Verwandtschaftsforschung 204
(Elisabeth Joris)
- Markus Wurzer, „Nachts hörten wir Hyänen und Schakale heulen.“ Das Tagebuch eines Südtirolers aus dem Italienisch-Abessinischen Krieg 1935–1936. 208
(Sebastian De Pretto)
- Kurt Drexel, Klingendes Bekenntnis zu Führer und Reich: Musik und Identität im Reichsgau Tirol-Vorarlberg 1938–1945 212
(Michael Wedekind)
- Sandra Hupfaut, Die Lieder der Geschwister Rainer und „Rainer Family“ aus dem Zillertal (1822–1843). Untersuchungen zur Popularisierung von Tiroler Liedern in Deutschland, England und Amerika 218
(Gisela Probst-Effah)
- Diego D’Amelio/Andrea Di Michele/Giorgio Mezzalana (a cura di), La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945–1954) 221
(Nicola Tonietto)
- May B. Broda/Ueli Mäder/Simon Mugier (Hg.), Geheimdienste – Netzwerke und Macht. Im Gedenken an Hans Eckert. Basler Advokat, Flüchtlingshelfer und Nachrichtenmann 1912–2011 224
(Peter Pirker)
- Magdalena Pernold, Traumstraße oder Transithölle? Eine Diskursgeschichte der Brennerautobahn in Tirol und Südtirol (1950–1980). 227
(Georg Rigele)

Abstracts

Autoren und Autorinnen/Autori e delle autrici

Giuramenti di fedeltà e investiture nel *comitatus Tridentinus* (XII–XIII secolo): le forme locali della *fides* e della concessione di beni

Andrea Tomedi

Il riaccendersi del dibattito attorno al concetto di feudalesimo

Grazie a un profondo rinnovamento storiografico, negli ultimi anni il concetto di feudalesimo è tornato a far discutere gli studiosi, i quali ne hanno fatto oggetto di un ravvivato interesse e lo hanno analizzato con occhi nuovi, riaccendendo un dibattito da alcuni anni adagiato su presunte solide fondamenta.¹ Sulla base di principi storico-giuridici elaborati tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, si è sempre ritenuto che le relazioni feudo-vassallatiche fossero uno degli aspetti caratteristici del Medioevo (identificato non a caso come l'età feudale), tanto da costituire la struttura fondamentale dell'intera società originatasi dalle macerie dell'Impero romano. Secondo la teoria classica del feudalesimo, punto di partenza delle ricostruzioni proposte nel corso del Novecento, i rapporti gerarchici tra gli uomini si sarebbero basati su uno specifico rituale che all'entrata in vassallaggio e al giuramento di fedeltà faceva corrispondere la concessione di un feudo. Recentemente quest'immagine è stata fortemente messa in discussione dalla storica inglese Susan Reynolds,² la quale

- 1 Il presente articolo è frutto del lavoro che ha condotto all'elaborazione della mia tesi magistrale, Andrea TOMEDI, *Poteri, feudi e relazioni personali: il caso dei vescovi di Trento tra XII e XIII secolo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento 2015–2016, per la quale ringrazio Giuseppe Albertoni ed Emanuele Curzel che mi hanno supportato con preziosi consigli. Con la mia ricerca ho analizzato i feudi e le relazioni personali che caratterizzarono la società tridentina negli anni a cavallo tra XII e XIII secolo e, come dimostrerò qui per il caso specifico dei rituali, tale studio mi ha portato a concludere che per il *comitatus Tridentinus* non si possa parlare di un'ampia presenza di relazioni feudo-vassallatiche. Le consuetudini che caratterizzarono la società tridentina conobbero infatti sviluppi locali peculiari, che si discostano dal modello classico di feudalesimo – e che non possono essere etichettati come eccezioni alla regola. Certo, si attesta nella regione la presenza di alcune norme dei *Libri feudorum*, ma queste ultime furono introdotte dall'alto (e adattate alle consuetudini locali) tramite la promulgazione di una serie di *laudamenta* voluti in particolare dal vescovo Federico Wanga, molto probabilmente perché egli si rese conto che avrebbe potuto sfruttare lo *ius feudale* per meglio governare il comitato. Alla luce di questi dati, non sembra che il *comitatus Tridentinus* possa aver costituito un'area di passaggio del diritto lombardo a nord delle Alpi secondo uno schema di diffusione a 'macchia d'olio', da territorio a territorio; piuttosto, sembra assai più probabile che veicolo del *kultureller Transferprozess* che portò lo *ius feudale* nei territori tedeschi dell'Impero siano stati i giurisperiti e i notai di formazione lombardo-veneta che si trasferirono in essi, come avvenuto a Trento; gli uomini che entrarono in contatto con questi ultimi o che fecero esperienza nelle regioni ove lo *ius feudale* era operante, come lo stesso Wanga; i manoscritti giuridici che iniziarono a circolare; e, infine, l'eco europea delle deliberazioni della seconda dieta di Roncaglia.
- 2 Susan REYNOLDS, *Feudi e vassalli*, Roma 2004 (ed. orig. Oxford 1994); EADEM, *Ancora su feudi e vassalli*. In: *Scienza & politica* 22 (2000), pp. 3–21 (ed. orig. In: *Journal of the Haskins Society* 9 (1997), pp. 1–15); EADEM, *Fiefs and Vassals after Twelve Years*. In: Sverre BAGGE/Michael H. GELTING/Thomas LINDKVIST (a cura di), *Feudalism. New Landscapes of Debate*, Turnhout 2011, pp. 15–26.

ha aspramente criticato non solo l'esistenza di un rapporto biunivoco tra vassallaggio e feudo, ma anche la convinzione che tale rapporto sia utile per spiegare le relazioni sociali, politiche ed economiche del Medioevo, ritenendo che il modello di feudalesimo impiegato dagli studiosi sia in realtà il frutto della riflessione dei feudisti della prima età moderna. Le sue tesi hanno riscontrato una grande risonanza a livello internazionale e la nuova stagione di studi che ne è scaturita ha reso i medievisti consapevoli di due aspetti fondamentali: da un lato dell'impossibilità di applicare il modello classico delle relazioni feudovassallatiche indistintamente a tutte le regioni europee, poiché il suo impiego comporta generalizzazioni che appiattiscono la percezione della concreta realtà dell'alto e del pieno Medioevo; dall'altro della necessità di conoscere l'origine e il significato dei concetti impiegati per evitare dannosi fraintendimenti.³

Le proposte reynoldsiane hanno trovato un terreno particolarmente fertile nella medievistica tedesca,⁴ che si è posta come obiettivo lo studio da un lato dei secoli XII e XIII, periodo di formazione e diffusione del nuovo diritto feudale scritto elaborato nelle regioni settentrionali della penisola italiana (esemplificato dai *Libri feudorum*⁵), dall'altro dei veicoli attraverso i quali questo *ius* poté giungere nei territori tedeschi dell'Impero.⁶ Inevitabilmente sono così divenute oggetto di interesse le regioni alpine, che da sempre costituiscono 'aree di strada' che permettono il passaggio di uomini e idee da sud a nord e viceversa. In questo contesto, particolare attenzione è stata rivolta da Hubert Seibert al Tirolo, considerato il territorio principale per una diffusione 'a

3 Non è qui possibile ricostruire nel dettaglio la storia del concetto di feudalesimo, ma a essa sono stati dedicati numerosi saggi, cui rimando per un maggiore approfondimento e per ulteriori riferimenti bibliografici: Otto BRUNNER, *Feudalismus, feudal*. In: Otto BRUNNER/Werner CONZE/Reinhard KOSSELK (a cura di), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, II, Stuttgart 1975, pp. 337–350; Giovanni TABACCO, *Il feudalesimo*. In: Ovidio CAPITANI et al. (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, vol. II: *Il Medioevo*, t. 2, Torino 1983, pp. 55–115; Alain GUEREAU, *Feudalesimo*. In: Jacques LE GOFF/Jean-Claude SCHMITT (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale. Temi e percorsi*, Torino 2003, pp. 410–429 (ed. orig. Paris 1999); Giuseppe ALBERTONI/Luigi PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma 2004; Steffen PATZOLD, *Das Lehnswesen*, München 2012; Giuseppe ALBERTONI, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma 2015.

4 Cfr. Jürgen DENDORFER/Roman DEUTINGER (a cura di), *Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte – Quellenbefunde – Deutungsrelevanz*, Ostfildern 2010 e Jürgen DENDORFER, *Roncaglia. Der Beginn eines lehnrechtlichen Umbaus des Reichs?* In: Stefan BURKHARDT/Thomas METZ/Bernd SCHNEIDMÜLLER/Stefan WEINFURTER (a cura di), *Staufisches Kaisertum im 12. Jahrhundert. Konzepte – Netzwerke – Politische Praxis*, Regensburg 2010, pp. 111–132.

5 Per questa raccolta giuridica cfr. Maria Gigliola DI RENZO VILLATA, *La formazione dei 'Libri feudorum'* (tra pratica di giudici e scienza dei dottori). In: *Il feudalesimo nell'alto Medioevo II* (A tti delle settimane di studio del CISAM 47, 8–12 aprile 1999), Spoleto 2000, pp. 651–721.

6 Cfr. DENDORFER, *Roncaglia*, il quale ha dimostrato come le numerose spedizioni condotte nella penisola italiana dai sovrani tedeschi (in particolare dal Barbarossa) funsero da volano per il passaggio da sud a nord del diritto feudale, al quale furono 'omologate' le diverse forme di concessioni beneficiarie e di rapporti politici e sociali. Le spedizioni agevolarono infatti i contatti fra i sovrani tedeschi e i giuristi italiani, favorendo il succitato *kultureller Transferprozess*: sia gli incontri con i notai e i giudici sia le consulenze richieste loro molto probabilmente contribuirono alla graduale trasmissione del diritto feudale a nord delle Alpi e alla presa di coscienza da parte degli imperatori delle potenzialità di tale *ius* quale strumento politico per la ridefinizione dei rapporti politici, l'organizzazione delle spedizioni militari e la risoluzione dei conflitti.

macchia d'olio' dello *ius feudale* a nord delle Alpi.⁷ Come quello innsbruckese e brissinese, il territorio tridentino è stato così messo sotto i riflettori dalla medievistica tedesca e proprio in questo rinnovato interesse e nella volontà di confrontarmi con i nuovi risultati cui è giunta la storiografia in tema di feudalesimo trova origine questa ricerca, che propone un'analisi delle cerimonie mediante le quali gli uomini del comitato tridentino prestavano *sacramentum* ai presuli o erano investiti di un feudo da questi ultimi. Consapevole del fatto che oggi uno dei risultati condivisi dalla maggior parte dei medievisti sia la necessità di condurre le proprie ricerche "con attenzione alle differenze temporali, regionali e sociali"⁸ e alla luce dei più recenti studi che hanno evidenziato le diversità che a livello regionale assunsero i rapporti di fedeltà,⁹ a partire dalla documentazione vescovile questa analisi intende anzitutto evidenziare le peculiarità dei cerimoniali che caratterizzarono la società tridentina¹⁰. In quest'ambito, la storiografia locale è stata per molto tempo debitrice del concetto classico di feudalesimo, che nelle opere dedicate al Medioevo 'tridenti-

7 Cfr. Hubertus SEIBERT, 'Non predium, sed beneficium esset ...', Das Lehnswesen im Spiegel der bayerischen Privaturkunden des 12. Jahrhunderts (mit Ausblicken auf Tirol). In: DENDORFER/DEUTINGER, *Das Lehnswesen*, pp. 143–162.

8 Giuseppe ALBERTONI/Jürgen DENDORFER, *Das Lehnswesen im Alpenraum – zur Einleitung/Vassalli e feudi nelle Alpi – Introduzione*. In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 22 (2013), 1, pp. 5–24.

9 Si possono qui ricordare François MENANT, *Gli scudieri ('scutiferi'), vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII secolo*. In: IDEM, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X–XIII*, Milano 1992, pp. 277–293; i saggi contenuti in Federica CENGARLE/Giorgio CHITTOLINI/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio* (Atti del convegno di studi, Milano, 11–12 aprile 2003), Firenze 2005; Federica CENGARLE, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006; Bruno CASTIGLIONI, *L'altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli XI–XIII*, Venezia 2010; Luigi PROVERO, *Una chiesa tra pianura e montagna: la clientela dei vescovi di Torino nel XIII secolo*. In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 22 (2013), 1, pp. 50–73.

10 In questo senso mi distacco da Walter LANDI, *L'incastellamento di fronte al diritto feudale. Il caso dell'episcopato di Trento fra XII e XIII secolo*. In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 24 (2015), 1, pp. 97–156, il quale mantiene un'impostazione classica, impiegando ancora il feudalesimo come chiave interpretativa della propria ricostruzione. Mi sembra inoltre che l'autore si basi su una lettura 'nazionalistica', sostenendo che a Trento l'impiego dello *ius feudale*, un diritto di origine italiana, risalga a ben prima dell'XI secolo in quanto il comitato sarebbe stato parte del *Regnum Italiae*, portando come esempi a sostegno anche la monetazione e la documentazione notarile (cfr. ibidem, pp. 122–123, nota 122). Se è già stata provata l'infondatezza delle teorie nazionalistiche nello studio della storia (cfr. Patrick J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa*, Roma 2009 [ed. orig. Princeton 2002]), e per il documento notarile cfr. Giuseppe ALBERTONI, *Il notariato del Tirolo medievale nella storiografia in lingua italiana e tedesca tra le due guerre*. In: Andrea GIORGI/Stefano MOSCADELLI/Diego QUAGLIONI/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conversazione delle carte notarile tra medioevo ed età moderna* [Atti del convegno di studi, Trento, 24–26 febbraio 2011], Milano 2014, pp. 272–292), con questo contributo voglio dimostrare come non si possa ricondurre la realtà tridentina a un unico modello.

no' è rimasto la chiave interpretativa per descrivere la società del *comitatus*.¹¹ Dato il 'successo' di cui ha goduto localmente un approccio ai temi un tempo ricondotti al modello del feudalesimo, questo studio procederà mediante un confronto tra la concezione classica del rituale vassallatico e i riti svolti a Trento, spesso a quest'ultima erroneamente attribuiti. Una volta evidenziate le consuetudini che contraddistinguevano le relazioni personali tra vescovi e loro *homines*, questa ricerca potrà infine rispondere alla domanda se anche per il *comitatus Tridentinus* emergano testimonianze a favore della teoria del *kultureller Transferprozess* che portò a nord delle Alpi lo *ius feudale*.

Il cerimoniale tridentino

Nelle ricerche sulle relazioni feudo-vassallatiche, uno degli elementi (se non addirittura l'elemento) che ha maggiormente catturato l'attenzione degli studiosi è sempre stato il cerimoniale in base al quale un uomo entrava nella vassallità del suo futuro *dominus*, promettendogli fedeltà e ricevendo in cambio un *beneficium*. Stiamo parlando della 'santa trinità' del feudalesimo classico: l'*hominium* (o *accomendatio*), la *fides* e l'investitura feudale.¹² Prima di confrontare quanto avveniva nel comitato di Trento con le tre fasi del rito, raffronto necessario per dimostrare l'infondatezza della passata tendenza ad applicare tale modello alla società medievale locale, è utile ricordare che molte sono le perplessità sollevate sulle stesse. Dando sempre per certo che tale cerimoniale fosse peculiare del rapporto feudo-vassallatico, nel momento in cui uno studioso trovava in un documento che degli uomini avevano messo in pratica atti simili a esso, era spinto a ritenere che questi ultimi avessero dato vita a una relazione di tale natura. Si trattava tuttavia di un forzato schematismo, che non teneva conto del fatto che per gli uomini dell'epoca i gesti, le parole e gli oggetti del succitato rituale non avevano un significato né un ambito di applicazione

- 11 Per esempio cfr. Berthold WALDSTEIN-WARTENBERG, *Storia dei conti d'Arco nel Medioevo*, Roma 1979 (ed. orig. Innsbruck-München 1971); Iginio ROGGER, *I principati ecclesiastici di Trento e Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*. In: Carlo Guido MOR/Heinrich SCHMIDINGER (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo* (Atti della settimana di studio, Trento, 13–18 settembre 1976), Bologna 1979, pp. 177–223; Andrea CASTAGNETTI, *Governo vescovile, feudalità, 'communitas' cittadina e qualifica capitaneale a Trento fra XII e XIII secolo*, Verona 2001; IDEM, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione del governo vescovile (1236) e un Comune cittadino mancato*. In: Andrea CASTAGNETTI/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Storia del Trentino*, vol. III: *L'età medievale*, Bologna 2004, pp. 159–193. La storiografia locale ha giustamente diviso gli *homines* dell'episcopio tra ministeriali, soggetti al *Ministerialenrecht*, e nobili liberi. Essa ha tuttavia sostenuto erroneamente che questi ultimi sarebbero stati legati al vescovo tramite rapporti feudo-vassallatici, assumendo acriticamente come modello esplicativo il concetto classico di feudalesimo. Il rinnovamento storiografico è invece stato accolto da Vito ROVIGO, "Et propter hoc habent feudum a domino." I feudi di servizio nella diocesi di Trento (secoli XII–XIII): fenomeno endogeno o modello di importazione? In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 22 (2013), 1, pp. 74–92.
- 12 Basti qui ricordare che sia Marc BLOCH, *La società feudale*, Torino 2010 (ed. orig. Paris 1939–1940), pp. 171–189, sia François Louis GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino 2003 (ed. orig. Bruxelles 1944), pp. 77–89, dedicarono ognuno almeno un capitolo alla cerimonia di entrata in vassallaggio. Per un'analisi approfondita del rituale cfr. Jacques LE GOFF, *Il rituale simbolico del vassallaggio*. In: IDEM, *I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale*, Roma/Bari 2001, pp. 21–111 (ed. orig. Spoleto 1976, pp. 679–788).

specifici e ‘riservati’. Sono infatti gli studiosi moderni che hanno attribuito loro tale peculiarità, ma “la loro riconduzione al solo omaggio vassallatico non di rado è avvenuta attraverso un ‘metodo’ storico assai discutibile, basato sull’estrapolazione di brani isolati da testi, senza alcun interesse per la loro genesi.”¹³ E molti sono i dubbi nutriti sulla stessa struttura del cerimoniale, sorta di mostro di Frankenstein originato dall’aggregazione arbitraria nonché infondata di pochi documenti, per di più differenti (soprattutto cronologicamente¹⁴), non sempre riferibili a *vassi* e spesso di natura eccezionale.¹⁵

Dopo queste necessarie precisazioni metodologiche, affrontiamo la prima tappa del rituale vassallatico, l’omaggio. Lasciamo il compito di presentare la cerimonia alla splendida prosa di Bloch:

“Ecco, l’uno di fronte all’altro, due uomini: l’uno che vuol servire, l’altro che accetta e desidera d’esser capo. Il primo congiunge le mani e le pone, così unite, in quelle del secondo: chiaro simbolo di sottomissione [...]. Il personaggio che offre le mani pronuncia nel medesimo tempo alcune parole [...] con le quali si riconosce ‘uomo’ di colui che gli sta davanti. Quindi, capo e subordinato si baciano sulla bocca: simbolo di accordo e di amicizia. Questi i gesti [...] che servivano ad annodare uno dei più forti legami sociali che abbia conosciuto l’età feudale. La cerimonia [...] si chiamava ‘omaggio’ [...]. Per designare il superiore che essa creava, si usava il semplice nome, assai generale, di ‘signore’. Il subordinato è spesso chiamato, semplicemente, ‘l’uomo’ di questo signore [...]. Ma vengono usati anche termini più specifici: ‘vassallo’”.¹⁶

Seguivano le altre due cerimonie. Non si trattava di una semplice sequenza temporale, ma di una struttura logica e necessaria, in quanto i riti e i gesti che davano vita al rituale vassallatico costituivano “un sistema, cioè funzionava solamente se non vi mancava nessun elemento essenziale e acquistava significato ed efficacia solo grazie a ciascuno di tali elementi”.¹⁷ Così, dopo esser diventato l’*homo* del suo *dominus*, “con la mano stesa sul Vangelo o sulle reliquie, il nuovo vassallo giurava fedeltà al signore.”¹⁸ La seconda fase del rito era composta da due parti fondamentali, il vero e proprio *iuramentum* e una serie

13 ALBERTONI, Vassalli, p. 110.

14 Esplicito LE GOFF, Il rituale, pp. 27–28, che ammise, per il fatto che “non solo i documenti medievali non offrono un’interpretazione simbolica dei riti del vassallaggio, ma offrono pure poche descrizioni dettagliate di tali riti”, di dover impiegare testimonianze dei secoli XI e XIII per descrivere la supposta cerimonia del IX e X.

15 È il caso del giuramento compiuto da Tassilone III a Compiègne nel 757 (MGH, SS rer. Germ., VI, pp. 14–16), che ha rappresentato una delle pietre miliari a partire dalla quale gli storici hanno ricostruito il rito vassallatico. Il suo impiego è stato tuttavia criticato sulla base di solide argomentazioni. Anzitutto costituisce un caso eccezionale, e quindi la cerimonia non può “essere ritenuta paradigmatica di quelle dei vassalli ordinari” (REYNOLDS, Feudi, p. 119); in secondo luogo il racconto del giuramento è contenuto negli *Annales regni Francorum*, fonte vicina alla corte carolingia, e perciò la sua esposizione dei fatti è in realtà una ricostruzione che risente dell’ideologia politica regia, volta a ‘costruire un dossier accusatorio’ contro il duca bavaro: per fondare giuridicamente la sua deposizione, illegale in quanto Tassilone era la guida del suo popolo per diritto ereditario, la cerimonia fu modellata sul rito d’ingresso in vassallaggio tipico del tardo VIII secolo, così da poter rappresentare la sua rivolta come un atto di *felonia* contro il proprio signore. Cfr. ALBERTONI, Vassalli, pp. 109–114 e PATZOLD, Das Lehnswesen, pp. 35–37.

16 BLOCH, La società, p. 172.

17 LE GOFF, Il rituale, p. 42.

18 BLOCH, La società, p. 172.

di promesse che lo precedevano ed elencavano gli obblighi cui doveva attendere il *vassus*: tradizionalmente, seguendo non troppo fedelmente il dettato della lettera di Fulberto, vescovo di Chartres, indirizzata al duca Guglielmo V di Aquitania,¹⁹ essi erano distinti tra una fedeltà negativa e una attiva. La prima era essenzialmente “un obbligo a *non facere*”²⁰, ossia il vassallo non doveva nuocere in alcun modo al suo signore; la seconda è riassumibile con la nota locuzione *consilium et auxilium*, espressione che rimanda ai compiti di supporto militare, politico e giudiziario che l'uomo doveva garantire. L'investitura del feudo concludeva il rito. Essa si presentava come un contratto di reciprocità, in quanto al dono (le promesse) dell'*homo*, il signore faceva corrispondere un contro-dono, il *beneficium*.²¹ Quest'ultima fase prevedeva infatti la consegna al vassallo da parte del *senior* di un bene, rappresentato durante la cerimonia da un oggetto simbolico – *festuca, lignum, terra, gantum, manicam, gladium, hasta*.²²

Esposte le tre fasi del rituale vassallatico, possiamo ora raffrontarle con le cerimonie che avevano luogo nel *comitatus Tridentinus*, verifica necessaria per dimostrare l'illegittimità dell'impiego del modello classico di feudalesimo da parte della storiografia locale e dare risposta ai quesiti che guidano questa ricerca. Fortunatamente, la documentazione locale ha tradito numerose testimonianze di cerimonie, sia di concessioni feudali sia di giuramenti di fedeltà. Non abbiamo invece alcun documento sul rito di sottomissione vassallatica e di instaurazione di un legame personale ‘speciale’ tra vescovo e *homines*. Disponiamo sì del ricordo della creazione di diverse relazioni con il presule, ma si tratta sempre di brevi accenni che non descrivono nel dettaglio il rituale mediante il quale tali rapporti si instauravano, lasciando allo studioso l'amaro in bocca. Dagli indizi che i notai si sono lasciati sfuggire si intuisce tuttavia che non si possa parlare di legami vassallatici. A conferma di questa prima impressione, tra le pergamene si trova la descrizione del cerimoniale che sancì la creazione del rapporto personale che legava il vescovo Corrado e Ulrico da Arco. Data la sua rilevanza, citeremo l'intero passo. Il 2 novembre 1198 il signore arcense si presentò al cospetto del presule e:

supra librum, ad sancta Dei evangelia iuravit fidelitatem domino Conrado [...] contra omnem hominem et contra omnes homines qui sint in toto mundo, salva fidelitate recti imperatoris, in qua fidelitate continetur et expresum fuit quod [...] Odolricus debet ab hodie in antea esse fidelis [...] domino episcopo et manutenere et adiuvere, defendere suum episcopalem honorem, suum ducatum, suum commitatum et suam marchiam et omnes suos honores in integrum ab omni homine et ab omnibus hominibus qui vellet vel vellent [...] domino episcopo infestare

19 Cfr. GANSHOF, *Che cos'è*, p. 93, il quale, convinto che il vescovo di Chartres fosse signore di numerosi vassalli, “inserì nella sua traduzione della lettera di Fulberto il termine vassallo, in essa assente, per rendere il latino *fidelis*” (ALBERTONI, *Vassalli*, pp. 135–136 e *passim*, cui rimando per una traduzione più fedele del testo e per una sua approfondita analisi, che sottolinea come la lettera sia il frutto di un ragionamento volto a ‘ordinare’ la realtà sulla base di categorie retoriche antiche).

20 GANSHOF, *Che cos'è*, p. 95.

21 LE GOFF, *Il rituale*, pp. 49–50.

22 Per l'interpretazione dei simboli impiegati durante la cerimonia vassallatica, cfr. *ibidem*, pp. 36–38.

*vel violenciam inferre, suas credencias servare et suas raciones dicere et recta laudamenta facere q[ua]n[do] dominus episcopus ab eo pecierit, sine dolo et fraude, et ea omnia bona fide observare que in fidelitate continentur, et quod non debet dare consilium neque adiutorium alicui persone qui vellet vel vellent honorem [...] domini episcopi minuere sive defraudare vel personam eius offendere. Et eum osculatus est ibi nomine pacis.*²³

A una prima e veloce lettura, il documento sembrerebbe testimoniare un rituale vassallatico e, del resto, così è spesso stato interpretato.²⁴ Tale interpretazione è però corretta? Poiché nel documento compaiono alcuni di quegli elementi che componevano la *fides* attiva e quella negativa (tra cui le due parole ‘magiche’ *adiuvare* e *consilium*) e alcuni di quei simboli che integravano il rituale feudale, gli storici hanno etichettato Ulrico come vassallo.²⁵ Siamo di fronte, appunto, a una interpretazione, a un esempio di “proiezione del vassallaggio sulle fedeltà definite nelle fonti con termini più generici [che] è stata fino a tempi molto recenti una pratica comune.”²⁶ Non vi è infatti alcuna giustificazione per ritenere che i compiti cui prometteva di attendere il signore arcense e i simboli e i gesti da lui utilizzati per giurare fossero ‘riservati’ al vassallaggio. Aiutare, consigliare, difendere il proprio *dominus*, non sostenere chi volesse danneggiarlo: non sono compiti di natura particolare, ma obblighi che ogni *fidelis* di un signore doveva rispettare (altrimenti che cosa rientrerebbe nella *fides*?).²⁷ Soprattutto, Corrado non ricevette Ulrico in qualità di suo *senior*: nel documento si sottolineano infatti sia il ruolo ‘pubblico’ ricoperto dal da Beseno come vescovo e delegato del governo del *comitatus* da parte dell’Impero, sia il fatto che il da Arco abbia giurato da un lato di difendere l’*episcopale honor*, il ducato, il comitato e la marca e tutti gli *honores* spettanti al presule di Trento, dall’altro di partecipare ai *laudamenta*. In altri termini, Ulrico promise di proteggere non Corrado, suo diretto e personale signore, ma il vescovo di Trento, detentore *in proprium* del *comitatus Tridentinus* – e così si spiega la menzione alla precedenza della fedeltà dovuta all’imperatore a quest’altezza cronologica. Egli era un ‘suddito’ e come tale doveva essere fedele a colui che era stato delegato del governo del territorio di Trento (è significativo in tal senso che siano

23 CURZEL Emanuele/VARANINI Gian Maria (a cura di), *La documentazione dei vescovi di Trento (XI secolo–1218)*, Bologna 2011, n. 85 (1198 XI 2), p. 256. Fornisco qui una traduzione (per quanto possibile) letterale del brano citato: “sopra il libro, sui santi vangeli di Dio, giurò fedeltà al signore Corrado [...] contro ogni uomo e contro tutti gli uomini che ci sono nel mondo intero, salva la lealtà al legittimo imperatore, in questa fedeltà è contenuto e fu dichiarato che [...] Ulrico deve da oggi in avanti essere fedele [...] al signore vescovo e conservare, aiutare e difendere il suo *honor* episcopale, il suo ducato, il suo comitato e la sua marca e tutti i suoi *honores* integralmente da ogni uomo che voglia e da tutti gli uomini che vogliono [...] danneggiare il signore vescovo o fargli violenza, [egli deve inoltre] custodire i suoi segreti, esprimere giudizi legali e pronunciare *laudamenta* quando il signore vescovo [lo] esiga da lui, senza dolo né frode, e osservare lealmente tutti quegli aspetti che sono contenuti nella fedeltà, e non deve fornire consiglio né aiuto a nessuno che voglia o [a quanti] vogliono intaccare l’*honor* [...] del signore vescovo, ingannarlo od offendere la sua persona. E lo baciò sulla bocca in segno di pace”.

24 Cfr. WALDSTEIN-WARTENBERG, *Storia dei conti*, p. 17, da cui derivano le successive interpretazioni, come per esempio quella di CASTAGNETTI, *Governo vescovile*, pp. 69–70.

25 *Ibidem*.

26 ALBERTONI, *Vassalli*, p. 136.

27 Per esempio, le lettere di Fulberto attestano come l’obbligo di *consilium* et *auxilium* non sia stato esclusivo dei vassalli (cfr. *ibidem*, p. 139).

citare tutte e tre le titolazioni come nel diploma del 1027). Poiché tuttavia egli era un 'suddito' potente in grado di mettere in serio pericolo la cattedra vigiliiana (come in effetti fece nel 1204 e nel biennio 1208–1210), il suo giuramento era più solenne e fu celebrato pubblicamente. Una cerimonia pubblica aveva infatti una duplice funzione: la prima, che potremmo definire 'interna' alla relazione tra il vescovo e il signore arcense, serviva a garantire il rispetto delle clausole da parte di Ulrico, in quanto il rituale avveniva alla presenza di molti e importanti notabili locali che avrebbero testimoniato in favore di Corrado in caso di ribellione; la seconda, che potremmo definire 'esterna' al rapporto e funzionale al potere secolare del presule, attestava l'autorità dell'episcopio, in quanto si piegava a essa un signore potente come il da Arco.

Anche gli altri elementi presenti nella cerimonia e considerati peculiari del rituale vassallatico, in realtà non lo erano. Questo vale per la stessa *fides*. Del resto, già Bloch aveva sottolineato che la fede

“nulla aveva di specifico. Mille erano le ragioni che esigevano il giuramento di fedeltà, in una società sconvolta, dove la diffidenza costituiva una regola e l'appello alle sanzioni divine sembrava uno dei rari freni aventi una certa efficacia. [...] Questa quasi banale promessa poteva esser ripetuta più volte nei confronti della stessa persona”²⁸.

E proprio perché la minaccia di una punizione divina era l'unico freno sociale, nemmeno il giuramento *ad sancta Dei evangelia* può essere considerato una spia del rituale vassallatico: in accordo con quanto evidenziato dallo storico francese, tale garanzia era compiuta in tutti gli atti di una certa rilevanza (tanto politica quanto economica) nei quali si stipulava un accordo con il vescovo. Inoltre, non solo si giurava in tal modo per promettere fedeltà, ma anche per assicurare 'solo' il rispetto delle clausole di un contratto (come l'apertura del castello o la rinuncia di beni²⁹). Nemmeno l'*osculum* era un elemento caratteristico del patto vassallatico; anzi, se a volte lo si trova seguire l'omaggio, esso “non ha, però, la medesima importanza né di questo né del giuramento di fedeltà. Una volta fatto l'omaggio e giurata la fedeltà, il contratto vassallatico è concluso: l'*osculum* non è un elemento essenziale, non è indispensabile alla conclusione del contratto [...] è usato, del resto anche per confermare altri tipi

28 BLOCH, *La società*, pp. 172–173. Così anche REYNOLDS, *Feudi*, pp. 50–51, che ribadisce come sia “difficile connettere specificamente ai rapporti feudo-vassallatici la fedeltà, presunta controparte e conseguenza del legame vassallatico. Tutte le società stratificate richiedono ai subordinati un qualche tipo di lealtà e di obbedienza, così come richiedono, o sperano, che i governanti obbediscano alle regole e mantengano gli impegni assunti con i propri sudditi. Sebbene ai giuristi medievali piacesse far derivare il termine *feudum* da *fidelitas*, l'idea di fedeltà non sembra specifica dei rapporti feudo-vassallatici”.

29 Per esempio Emanuele CURZEL/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII–XIV)*, vol. II, Bologna 2007, n. 176 (1212), p. 913: *iuraverunt [...] Witoldus et Milo, quisque per se et super suam animam ad sancta Dei ewangelia, quod hanc [...] venditionem et donationem et datam et cessionem atque reffutationem et generaliter omnia [...] perpetuo per se et per eorum heredes warentabunt et defendent et firma tenebunt.*

di contratto³⁰, come nel caso di Ulrico, il quale suggellò la pacificazione di un precedente stato di conflittualità tra il vescovo e lo stesso signore arcense.³¹ Un'altra, definitiva, prova del fatto che non solo il signore arcense non giurò come *vassus*, ma che le parole, i gesti e gli oggetti da lui impiegati non fossero caratteristici del rituale feudo-vassallatico la si trova nello stesso documento da noi citato. In esso si legge infatti che egli *nec aliqua investitura feudi ibi facta fuit nec aliqua mencio fuit facta in illa fidelitate de libertate eiusdem Odolrici nec utrum esse de macinata Casadei Sancti Vigili, sed sic iuravit fidelitatem*.³² Nessuna concessione di un feudo. Così, in maniera lapidaria ma chiara ed esaustiva, lo stesso notaio ci informa – forse perché, abituato alle norme del diritto feudale, rimase stupito egli stesso dall'assenza – che tale giuramento non fu fatto per ricevere in cambio un *beneficium*, la cui presenza è essenziale per la teoria classica del feudalesimo, confermando quanto esposto poco sopra sui motivi per cui Ulrico prestò fedeltà al vescovo. È interessante inoltre la precisazione fatta sulla libertà del da Arco. Il redattore ritenne necessario sottolineare che durante la cerimonia non si fosse fatto alcun accenno alla libertà di Ulrico né alla sua appartenenza alla *macinata*, limitandosi quest'ultimo a giurare la propria *fides*. Il documento è stato sempre letto, a ragione, come la testimonianza del fatto che i signori arcensi fossero nobili liberi, entrati nella ministerialità vescovile solo col Wanga.³³ Al di là della libertà o meno dei da Arco, il passo induce a interrogarci sul motivo per cui un notaio al soldo dell'episcopio abbia sentito il dovere di porre questa precisazione, che certo non favoriva il proprio datore di lavoro. L'unica spiegazione è che il giuramento prestato, le parole pronunciate e i simboli utilizzati fossero ispirati a quelli che, secondo

30 GANSHOF, *Che cos'è*, p. 87. Al contrario, LE GOFF, *Il rituale*, pp. 31–33 e *passim*, ritenne che l'*osculum* fosse parte integrante della *fides*, ma basava le proprie tesi su testi selezionati, negando altre testimonianze che lo pongono nell'omaggio. Accettando l'oscillazione della posizione del bacio, non si può non concordare con lo storico belga.

31 CASTAGNETTI, *Governo*, p. 70. Tale interpretazione del significato del bacio è supportata dal fatto che nella documentazione tridentina ne è testimoniato un altro caso. Dopo la ribellione degli anni 1208–1210, infatti, Ulrico da Beseno e il Wanga, *nomine concordii et bone pacis, obsculati sunt* (CURZEL/VARANINI, *Codex Wangianus*, vol. II, n. 13 (1210 V 28), p. 554).

32 IDEM, *La documentazione*, n. 85 (1198 XI 2), p. 256.

33 Nonostante gli stretti rapporti con l'episcopio, i da Arco rimasero a lungo liberi *milites* e condussero politiche audaci e indipendenti – ne è prova la stessa assenza del documento del 1198 dal *Liber Sancti Vigili*: certo Federico decise di non far copiare la testimonianza dell'originaria libertà dei suoi avversari nel suo stesso codice, che avrebbe potuto altrimenti fungere da base per future rimostranze da parte dei signori arcensi. Questi ultimi godettero di tale libertà fino al 1210, anno in cui il Wanga ebbe la meglio sui ribelli che nel 1208 si sollevarono contro il suo governo, tra cui gli stessi da Arco (cfr. CASTAGNETTI, *Crisi*, pp. 166–171). La sconfitta pose questi ultimi in una posizione di subordinazione rispetto al presule, che approfittò della situazione per evitare che agli esponenti di questa casata si presentasse ancora l'occasione di insorgere contro la sua Chiesa. Per raggiungere lo scopo, Federico decise di far entrare i da Arco nella *macinata Casadei*, soluzione che a un tempo avrebbe permesso di ridurre il numero di signori locali che non vi facevano parte e di potenziare l'episcopio, che avrebbe avuto a disposizione nuove risorse per il proprio governo. L'11 settembre di quello stesso anno il Wanga e Ulrico da Arco stipularono un accordo di pace, in cui il signore arcense *ad sancta Dei euangelia supra librum corporaliter iuraverunt fidelitatem beato Vigilio et [...] domino F(ederico) et eius successoribus, ut homines de nobillis macinata Casadei Sancti Vigili* (CURZEL/VARANINI, *Codex Wangianus*, vol. II, n. 62 (1210 IX 11), p. 663): una formula di *sacramentum* che conferma ancora una volta l'ipotesi sull'identità di coloro che si dichiaravano fedeli ai vescovi.

la consuetudine locale, erano tipici del rito svolto da una categoria particolare di *fideles episcopi*, ossia i ministeriali. Ed è così che nel *Codex* è conservata la testimonianza del giuramento di Zucolino da Samoclevo e dei suoi quattro figli *pro hominibus de macinata Casadei*³⁴: essi, oltre a promettere di rispettare le clausole derivanti da tale *status*, *contra omnem personam fidelitatem iuraverunt domino F(ederico)*.³⁵

La promessa e altri passaggi compiuti dagli uomini della *masnada* forse ‘confusero’ i notai, facendo loro credere di essere di fronte a dei futuri vassalli. Tra i gesti che possono aver creato questa ‘confusione’, ebbe certamente un ruolo preminente il giuramento fatto *in manu episcopi*: il gesto era infatti, e lo è tuttora, facilmente confondibile con quello dell’*immixtio manuum*, tipico della commendazione vassallatica. Se è già stato sottolineato come la promessa ‘nella mano’ di un signore non fosse un atto compiuto esclusivamente dai vassalli,³⁶ è importante evidenziare gli elementi che distinguono il rituale tridentino. Anzitutto, i casi di vera e propria fedeltà espressa ‘nella mano’ del vescovo sono rari:³⁷ principalmente, con questo gesto si prometteva infatti il rispetto delle condizioni imposte dal presule, come fece Enrico da Egna, il quale *in manum domini episcopi obligavit et insuper iure iurando factum et conventionem [...] inviolabiliter semper observare promisit*.³⁸ La simbologia della mano, soprattutto, sembra essere stata legata in modo particolare alle consuetudini locali. Non solo essa era molto diffusa ed era impiegata in contesti differenti fra loro (in particolare, come vedremo, nelle investiture feudali), ma era strettamente connessa alla stessa ministerialità: coloro che entravano a far parte di essa giuravano *hinc antea debeant esse et perpetuo permanere in ecclesia Sancti Vigiliii patroni sui in tenutam et possessionem cum omnibus eorum bonis et ad manus episcopatus in servicio*.³⁹ È dunque probabile che con il simbolo della mano si volesse richiamare alla mente e sottolineare, al momento del giuramento, proprio il potere goduto dai vescovi sui propri *fideles*, in particolare sui *ministeriales*. A conferma della nostra tesi, ossia di una sovrapposizione lessicale operata dai redattori dei documenti, nello stesso codice si possono trovare altri giuramenti compiuti *ut homines de nobilli macinata Casadei Sancti Vigiliii*, come quelli prestati da altri esponenti della famiglia dei da Arco, ossia Adelpreto,⁴⁰ Federico

34 CURZEL/VARANINI, *Codex Wangianus*, vol. II, n. 223 (1215 VIII 3), p. 1000.

35 *Ibidem*.

36 Cfr. ALBERTONI, *Vassalli*, p. 97. Sebbene l'autore si riferisca agli antrusioni della fine del VII secolo, è utile qui citarlo in quanto costituisce pur sempre una prova del fatto che il simbolo e l'insieme dei gesti della mano siano stati impiegati per differenti professioni di fedeltà.

37 È il caso dei signori di Appiano, che *per eorum manum et fidem promiserunt in manum [...] domini episcopi ipsum sine fraude iuvare, quosque idem castrum sibi reddatur* (CURZEL/VARANINI, *Codex Wangianus*, vol. II, n. 171 (=53*) (1185 VII 23), p. 898).

38 *Ibidem*, n. 2 (1172 IV 3), p. 526.

39 *Ibidem*, n. 39 (1218 II 18), p. 608.

40 In cambio di una concessione in *feodum rectum*, Adelpreto *ad sancta Dei euangelia corporaliter supra librum iuravit fidelitatem [...] domino episcopo contra omnem hominem, sicut homo de nobili macinata Casadei Sancti Vigiliii, sicut precipit fidelitas* (*ibidem*, n. 63 (1216 VII 12), p. 665).

e Riprandino,⁴¹ e infine Ulrico Panciera⁴². Anche in questi casi, le similitudini riscontrabili con il cerimoniale descritto nel diritto feudale si fermano al solo livello formale; esse sembrano quindi essere il frutto dell'opera dei notai, i quali forse ritennero di mettere ordine nelle carte dei vescovi descrivendo la ritualità tridentina, in cui riscontravano elementi a loro noti (la *fides* e il *sacramentum*), seguendo il modello del rito di vassallaggio.⁴³

Sono dunque gli *homines de macinata* a promettere ai vescovi di recare loro aiuto, di difenderli contro gli altri uomini e di consigliarli durante le riunioni della curia. Tali giuramenti non erano però espressi sperando di ottenere sempre in cambio un feudo, né essi davano vita a rapporti peculiari tra il *dominus* e il suo *homo*; la fedeltà era prestata anzitutto perché i presuli erano i detentori per delega imperiale dei massimi poteri nel comitato, in secondo luogo perché essi erano i loro diretti *domini* in quanto controllavano la *macinata* (e non perché signori vassallatici). Anche l'analisi terminologica della qualifica con cui era designato il vescovo ci conferma che egli non era il tipico signore del rapporto vassallatico-beneficiario. Nella documentazione locale, il vescovo è sempre identificato con il titolo di *dominus*, una qualifica che si limitava a segnalare una posizione di prestigio, senza assumere un significato preciso e univoco.⁴⁴ Ciò che emerge dunque dalle fonti è la mancanza di un'indicazione specifica per il ruolo che il vescovo andava ad assumere nel momento in cui concedeva un feudo.⁴⁵ Come in tutti gli atti cui presenziava, egli era identificato col termine di *dominus* perché nel rapporto con i ministeriali e con i 'sudditi', a prescindere dalla concessione stessa, occupava già una posizione di vertice. Semplicemente, gli era riconosciuto quanto, di fatto, era nell'ordine naturale delle cose: il vescovo, in quanto delegato dei poteri 'pubblici', era infatti il signore di tutto il comitato e, di conseguenza, in ogni azione giuridica, economica e politica da lui intrapresa o supervisionata (dunque non solo nelle concessioni feudali) era sempre indicato come 'il' *dominus*, perché questo

41 CURZEL/VARANINI, Codex Wangianus, vol. II, n. 64 (1233 X 10), p. 666.

42 Ibidem, n. 65 (1240 XII 28), p. 667.

43 È per questo motivo che nella documentazione troviamo anche giuramenti prestati *ut vasalli cum domino*: la locuzione risulta essere una 'sovrapposizione terminologica' dettata dalle somiglianze formali. È il caso di Ulrico Rufus ed Enrico de Poçale. Ricevendo un dosso a Tesimo per costruirvi un castello, essi giurarono *sicuti vasalli* contro ogni uomo, eccetto i *comites de masnata* cui sarebbero appartenuti: è chiaro che essi erano ministeriali. Altro termine impiegato è quello di *clients*: Pecile de Soiano *iuravit fidelitatem [...] domino episcopo, secundum quod facit talis clients suo domino* (CURZEL/VARANINI, La documentazione, n. 265 (1218 I 26), p. 581). Vi sono, tuttavia, solo due attestazioni del termine nelle fonti tridentine, ed entrambe sono legate all'area meridionale del comitato (la seconda si riferisce a *clientes* di Pomarolo, cfr. IDEM, Codex Wangianus, vol. II, n. 250 [1216 VII 29], pp. 559–560): sembra dunque anch'esso frutto di un'importazione.

44 Cfr. CASTAGNETTI, Crisi, p. 170. Così anche Sandro CAROCCI, Signori e signorie. In: IDEM (a cura di), Storia d'Europa e del Mediterraneo, vol. II: Dal Medioevo all'Età della globalizzazione, sez. IV, Il Medioevo (secoli V–XV), t. VIII, Popoli, poteri, dinamiche, Roma 2006, pp. 409–448, in particolare p. 410, il quale ricorda che "l'immensità del campo semantico di termini come *dominus* e *senior* [...] fa sì che] nelle fonti medievali il *dominus*, il signore, è chiunque occupi la posizione più elevata in un qualsiasi rapporto di autorità: nella vita politica, nel possesso di una terra, in campo militare, nell'economia, nella religione."

45 Secondo la concezione storico-giuridica del feudalesimo, qui rifiutata, il concedente era invece identificato con il termine 'tecnico' di *senior*. Cfr. GANSHOF, Che cos'è, p. 78.

era il suo ruolo in ambito secolare, non solo nei confronti dei ministeriali, ma di tutta la popolazione (come nel caso di Ulrico da Arco). Non possiamo né vogliamo negare tuttavia che il termine abbia avuto anche un significato più specifico nell'ambito dei rapporti del presule con gli *homines de macinata*, nel senso che egli era il *dominus de Casadei*; ma la sua peculiarità finisce qui. Con la concessione del feudo non si creava un nuovo rapporto fra il vescovo e il suo ministeriale: il primo era già il signore della *macinata* e dei suoi membri e la relazione, certamente più stringente, che si creava con l'investitura del beneficio non acquisiva una natura caratteristica, tantomeno vassallatica.

Per quanto riguarda la concessione di feudi, siamo più fortunati, dato che è giunto fino a noi un numero consistente di documenti, nei quali quasi sempre è descritta in modo piuttosto dettagliato la cerimonia di investitura. Il rituale prevedeva una sequenza di fasi ben precise che si ripropongono costantemente, le quali testimoniano la sensibilità per la simbologia, maggiore rispetto alla nostra, che caratterizzava gli uomini del comitato – come del resto i loro contemporanei.⁴⁶ All'inizio della cerimonia, davanti a un nutrito numero di *testes*, il vescovo si presentava al cospetto di colui che voleva investire del feudo tenendo in mano un oggetto altamente simbolico: *lignum*, *birretta* (o *bereta*), *pergamena*.⁴⁷ Essi avevano il compito di richiamare alla mente ciò che era concesso, concretizzando, e dunque rendendo immediatamente riconoscibile, l'atto che si stava svolgendo. Gli oggetti impiegati non avevano però una relazione univoca con quanto era elargito: alla *birretta*, per esempio, non corrispondeva solo e soltanto una precisa tipologia di bene – né viceversa. Il simbolo era poi messo *in manibus* dell'investito, segno esplicito del passaggio dei diritti di possesso.⁴⁸ Aspetto rilevante è che non sempre, in cambio della concessione, l'investito prestava giuramento al presule. A differenza di quanto la teoria classica del feudalesimo potrebbe far supporre, spesso non si prometteva fedeltà al vescovo, ma il rispetto delle clausole del contratto. Quello prestato era dunque, il più delle volte, un 'giuramento contrattuale', volto ad assicurare

46 La società medievale rafforzò "il simbolismo inerente ogni società attraverso l'applicazione di un sistema ideologico di interpretazione simbolica alla maggior parte delle sue attività" (LE GOFF, Il rituale, p. 23). La sensibilità per la simbologia della società tridentina dell'epoca è esemplificata dal vescovo Egnone, che *cum uno libro, quem in suis tenebat manibus, refutavit ac libere resignavit super altare Sancti Blasii eiusdem capelle nomine Sancti Vigili* [...] *ita quod de cetero ipsa feuda ac bona omnia ipsis feudis pertine(n)t(ia) in Casadei Sancti Vigili imperpetuum manere et stare debeant*. Si trattava dei feudi una volta in possesso di Giacomino da Lizzana, il quale era morto senza eredi (CURZEL/VARANINI, Codex Wangianus, vol. II, n. 144 (1263 I 23), p. 839).

47 Sebbene siano gli stessi oggetti impiegati nel rito feudo-vassallatico, essi non dimostrano l'identità tra questo e il cerimoniale tridentino. Anzi, costituiscono la prova del fatto che i simboli impiegati siano anteriori a entrambi i rituali: quando questi ultimi iniziarono a formarsi, si pescò dalla consuetudine, adottando oggetti e cerimonie già in uso. E infatti nel comitato tridentino i simboli non erano 'riservati' alla concessione feudale: per esempio il *Wanga cum lignum* che teneva in mano cedette ai rappresentanti della chiesa di Santa Croce un prato. Cfr. *ibidem*, n. 92 (1214 VI 23), pp. 720–721.

48 In maniera parallela, ma contraria, quando un uomo riconsegnava o cedeva una proprietà al vescovo, *finem et refutationem fecit in manum domini episcopi*: sia nella consegna sia nella ricezione di un bene si sottolineava dunque il simbolo della mano.

l'osservanza delle condizioni stipulate per iscritto: una sorta di clausola legale e, non a caso, la si trova anche nelle cerimonie contrarie all'investitura, ossia nella riconsegna di un feudo o nella cessione di una proprietà, durante le quali coloro che si presentavano davanti al presule giuravano *ad sancta Dei euuangelia [...] finem et reffutationem [...] warentare et defendere cum racione et firma tenere in perpetuum et nulla racione minoris etatis nec alia aliqua racione vel occasione contravenient nec corrumpent*.⁴⁹ E questo non vale solo per feudi di poca rilevanza. Anche quando si trattava di *castra*, alcuni *domini* giuravano non la propria *fides*, ma di attendere agli incarichi di apertura e mantenimento delle fortificazioni, o non giuravano affatto.⁵⁰ La cerimonia di concessione tridentina non finiva qui. Molte volte, soprattutto in caso di beni di una certa rilevanza, il vescovo era rassicurato del fatto che gli investiti non violassero gli accordi anche con la messa in pegno di denaro (o di una quantità equivalente di proprietà) da parte di questi ultimi, che avrebbero perso in caso di inadempienza ai propri doveri. Il presule, in cambio del giuramento e delle garanzie, prometteva a sua volta di salvaguardare il contratto appena stipulato e, a volte, metteva anch'egli dei beni in pegno in segno di rispetto delle condizioni contrattuali.

Anche per quanto riguarda il rituale dell'investitura di beni si possono quindi constatare alcune similitudini formali con quanto avveniva durante la cerimonia feudo-vassallatica, ma queste non hanno lo stesso peso delle differenze che vi si possono cogliere e che riguardano la sostanza del rituale. Esempari sono le concessioni dei castelli, quelle che, a livello formale, possono maggiormente confondere e far pensare alle cerimonie feudo-vassallatiche. Abbiamo già chiarito che i concessionari delle fortificazioni non sempre giurassero fedeltà al vescovo in cambio del bene ricevuto. Nonostante questo, l'obiettivo cui puntarono i presuli infeudando i *castra* era quello di creare o rafforzare le relazioni con l'aristocrazia locale e per far ciò non era loro necessario utilizzare il rituale di ingresso in vassallaggio, ma ricorsero prevalentemente alla ministerialità, la quale garantiva un legame più forte con i propri *fideles*. I servizi che dovevano essere forniti dai possessori dei castelli, inoltre, non erano prestati in cambio della concessione feudale, ma per il fatto stesso che essi avevano il controllo su questi punti chiave per il governo del comitato e per le funzioni pubbliche di cui erano delegati i presuli, i cui diritti sui *castra* furono ribaditi dai diplomi imperiali del 1182⁵¹ e del 1191⁵², nonché dal *laudamentum* del 1185⁵³. Infine, la pratica di far giurare sul vangelo uomini giuridica-

49 CURZEL/VARANINI, *Codex Wangianus*, vol. II, n. 41 (1212 V 3), p. 619. Si tratta del giuramento prestato da Witoldo e Milone per la riconsegna al Wanga dei loro feudi situati a Mattarello.

50 Pietro da Civezzano, dopo essere stato investito del castello di Bosco, promise di *omnia rata et incorrupta* conservare tutte le condizioni del patto (ibidem, n. 5 (1187 VI 18), pp. 535–537). Nicolò ed Enrico da Egna, per la concessione in feudo del castello omonimo, non prestarono invece alcun *sacramentum* (ibidem, n. 29 (1203 VII 14), pp. 585–586).

51 Ibidem, n. 59* (1182 II 9), pp. 1227–1230.

52 Ibidem, n. 60* (=63*) (1191 I 20), pp. 1230–1232.

53 Ibidem, n. 23 (=86*) (1185 V 5), pp. 560–570.

mente non liberi, come i ministeriali, cui fu concesso un feudo contrasta con le norme lombarde, in quanto esse stabilivano che *si vero domesticus, id est familiaris, ejus sit, cui jurat, aut si ideo jurat fidelitatem, non quod feudum habeat sed quia sub jurisdictione ejus sit, cui jurat, nominatim vitam, membrum, mentem et illius rectum honorem jurabit.*⁵⁴

Non è possibile inoltre ricondurre il cerimoniale tridentino a un unico modello, la cui adozione comporterebbe l'eliminazione della complessità della società del comitato di Trento. Le cerimonie che vi si svolgevano non davano infatti vita a un 'sistema simbolico globale'⁵⁵, una sequenza temporale e logica, dal momento che giuramento di fedeltà, concessioni feudali ed entrata nella macinata episcopale non erano anelli di un'unica e vincolante catena rituale. A volte erano sì presenti tutte e tre nella medesima cerimonia, ma (molte) altre volte se ne mettevano in atto due o (molte) altre ancora ne era praticato solamente uno. È inoltre assente l'aspetto di reciprocità che si creava durante il rito vassallatico. Se infatti in quest'ultimo il vassallo, pur inferiore al *senior*, era "suo eguale rispetto a tutti coloro che restano al di fuori di tale sistema di contratti"⁵⁶, nelle contrattazioni tridentine il vescovo rimaneva pur sempre su un piano superiore rispetto al proprio *fidelis*, anzi per lui irraggiungibile: in ogni contratto stipulato, il presule rivestiva infatti il ruolo di *dominus comitatus Tridentini* e di *dominus macinatae Casadei Sancti Vigilii*, una posizione che certo non poteva porlo sullo stesso piano di un suo 'suddito', tanto più se questi era un suo *ministerialis*, dunque un non-libero a lui sottoposto non solo politicamente, ma anche giuridicamente.

Conclusione

Se l'analisi delle relazioni di fedeltà e delle concessioni feudali che tra XII e XIII secolo i vescovi di Trento instauravano con i loro *homines* costituisce un'ulteriore prova del fatto che la società dei secoli centrali del Medioevo fosse strutturata sulla base di stretti rapporti personali,⁵⁷ al tempo stesso mostra anche che tali legami non avessero una forma unica e omogenea in tutte le regioni d'Europa, ma assumessero configurazioni diverse sulla base delle consuetudini e delle esigenze locali. Non si può dunque non concordare sul fatto che studiando la società medievale sia necessario "dare una definizione ampia di 'clientela' per comprendere queste forme così diverse di raccordo sociale, per poi approfondire le peculiarità assunte dai rapporti clientelari nei diversi ambiti e fasi politiche."⁵⁸ In altri termini, i rapporti feudo-vassallatici,

54 Karl LEHMANN (a cura di), *Consuetudines feudorum, editio altera curavit* Karl August Eckhardt, Aalen 1971, (ed. orig. Gottingae 1896), p. 198.

55 LE GOFF, Il rituale, p. 50.

56 Ibidem.

57 Come scrisse BLOCH, La società, p. 171, "essere 'l'uomo' di un altro uomo: nessuna alleanza di parole era più diffusa di questa [...] né possedeva un senso più completo."

58 Luigi PROVERO, L'Italia dei poteri locali. Secoli X–XII, Roma 1998, p. 68.

comunemente ritenuti un aspetto distintivo del Medioevo, costituivano solo una delle molte tipologie di relazione che potevano instaurarsi tra un *dominus* e il suo *homo*, e non l'unica possibile. In passato la convinzione contraria, ossia che tutti coloro che si ponevano sotto la protezione di un potente fossero dei vassalli e che in cambio del giuramento di fedeltà e dei servizi prestati questi ultimi fossero sempre ricompensati con una concessione in feudo, ha appiattito la nostra percezione della realtà medievale, uniformando aspetti sociali, economici e politici a uno schema applicato invariabilmente e acriticamente a tutte le regioni europee senza preoccuparsi di saggiarne la validità a livello locale.

A partire dal consiglio metodologico offerto da Patzold,⁵⁹ con questo studio si è anzitutto cercato di mettere alla prova la teoria classica del feudalesimo in riferimento a un ben determinato ambito territoriale, il *comitatus Tridentinus*. Il confronto, reso necessario dal fatto che fino a tempi recenti la storiografia locale ha erroneamente adottato tale modello quale chiave interpretativa delle relazioni tra il vescovo di Trento e i suoi *homines*, ha evidenziato come non si possa parlare di un'ampia presenza delle relazioni feudo-vassallatiche per questa regione. I vescovi impiegavano frequentemente le concessioni feudali e instauravano numerosi rapporti personali (soprattutto con la nobiltà locale) che implicavano in alcuni casi giuramenti di fedeltà, ma le differenze rispetto al modello classico del feudalesimo sono sostanziali e non possono essere etichettate come eccezioni. E la ragione di queste diversità è da ricercare nel fatto che tanto lo strumento feudale quanto i legami stretti con i presuli si formarono inevitabilmente a partire dagli sviluppi che a livello politico, sociale ed economico caratterizzarono la storia del *comitatus Tridentinus*: essi non poterono infatti prescindere dal ruolo 'pubblico' che in ambito secolare ricoprivano i vescovi né dalla *macinata Casadei Sancti Vigilii*, istituzione che raccoglieva i più stretti collaboratori dell'episcopio e che era strutturata sui principi della ministerialità. In questo contesto non si creò alcuna costante biunivocità fra le concessioni in beneficio e la creazione di un rapporto personale. Proprio qui risiede una delle differenze sostanziali rispetto al modello classico, ossia nel fatto che chi riceveva i feudi e chi prestava *sacramentum* nei confronti del vescovo non era necessariamente un vassallo inteso nel senso tecnico del termine.⁶⁰ Gli uomini del comitato giuravano fedeltà o perché erano *ministe-*

59 "Sobald wir über die einzelne Region hinausblicken, hilft es uns nicht mehr viel, von 'Lehnswesen', 'Lehen' und 'Vasallität' zu sprechen: zu unterschiedlich waren die vielen Phänomene, die Historiker damit bezeichnen können. Stattdessen sollten wir möglichst exakt beschreiben, wie Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Regionen Europas über Güter, Rechte und ihre Beziehungen zueinander dachten und redeten – und wie sie damit in der Praxis umgingen. Dies aber wird eine der großen Herausforderungen für die Geschichtswissenschaft bleiben." PATZOLD, *Das Lehnswesen*, p. 121.

60 Sembra assai probabile che, al di là del lessico giuridico dei notai, nel comitato di Trento il termine *vasallus* sia stato impiegato al più come nel vicino territorio di Bressanone, ossia non "nel senso tecnico di detentore di feudo, quanto di 'grande', naturalmente a livello locale, che affiancava e coadiuvava il vescovo" (Giuseppe ALBERTONI, *Vescovi e feudi senza vassalli? Il caso dei vescovi di Bressanone tra X e XIII secolo*. In: *Geschichte und Region/Storia e regione* 22 (2013), 1, pp. 25–49, in particolare p. 48).

riales della *macinata* episcopale o, più semplicemente, perché erano ‘sudditi’ non solo dell’*episcopus*, ma anche di colui che su delega imperiale deteneva *in proprium* il *ducatus*, il *comitatus* e la *marchia* di Trento: il giuramento era dunque prestato non come fase del rituale di vassallaggio o come necessaria contropartita di una concessione beneficiaria, ma come riconoscimento del ruolo superiore ricoperto dal vescovo, *dominus* da un lato della ministerialità della Chiesa di San Vigilio, dall’altro del comitato e dunque rappresentante del potere ‘pubblico’ cui tutti dovevano la propria *fides*. Certo, la documentazione a nostra disposizione a una prima e ‘superficiale’ lettura farebbe pensare il contrario, dal momento che in essa sembrerebbero comparire relazioni feudo-vassallatiche, ma è stato messo in evidenza come la loro presenza dipenda soprattutto dal fatto che “i notai attivi a Trento proprio a partire dall’epoca di Barbarossa avessero iniziato a rappresentare persone e patteggiamenti attraverso l’uso di un lessico feudale che potremmo definire ‘di importazione’.”⁶¹ Si potrebbe quindi affermare che, come i medievisti del Novecento, anche i notai che lavoravano al fianco dei vescovi indossassero degli ‘occhiali da sole feudali’⁶² che li spingevano a vedere negli uomini che gravitavano attorno all’episcopio dei vassalli e a descrivere questi ultimi e gli atti cui prendevano parte secondo una terminologia a loro nota, ossia quella dei *Libri feudorum*: in altre parole, sebbene a Trento non si riscontrino gli elementi tipici delle relazioni feudo-vassallatiche lombarde, a causa della presenza di professionisti della scrittura provenienti per la maggior parte da quelle aree in cui il diritto feudale era operante, i documenti relativi ai rapporti personali stretti dalla nobiltà coi presuli sono descritti secondo un modello e un lessico comunali, che diedero alle carte vescovili una ‘veste feudo-vassallatica’.⁶³ Il ‘travestimento’ dovette però adattarsi a una realtà locale differente e proprio nell’operazione di traduzione in termini feudali delle relazioni tridentine si riscontrano quegli indizi grazie ai quali è stato possibile condurre questa ricerca.

Sviluppi locali delle concessioni feudali e dei rapporti gerarchici da un lato, introduzione per opera dei notai di alcune delle formule e delle categorie socia-

61 ALBERTONI, Vescovi e feudi, p. 31.

62 Secondo l’ormai famosa metafora di REYNOLDS, Feudi, p. 26.

63 Sul ruolo più o meno ‘invasivo’ della mediazione notarile nella narrazione dei rituali medievali e sulla possibilità degli storici di cogliere la concretezza dei cerimoniali è sorto un dibattito, che vede come principali protagonisti Philippe BUC, *The Dangers of Rituals. Between Early Medieval Topics and Social Scientific Theory*, Princeton/Oxford 2001 e Geoffrey KOZIOŁ, *The dangers of polemic: Is ritual still an interesting topic of historical study?* In: *Early medieval Europe* 11 (2002), 4, pp. 367–388. Se il primo sostiene l’impossibilità di conoscere i reali cerimoniali descritti nelle fonti in quanto manipolati politicamente dagli autori per supportare la propria *pars*, il secondo controbatte che grazie agli strumenti delle scienze sociali è possibile ricostruire, anche attraverso le manipolazioni (già di per sé fatto storico) i comportamenti e la cultura che caratterizzarono una determinata società. Se Buc ha il merito di far ritornare a riflettere gli storici su alcune ‘verità’ consolidate e ha ragione nell’avvertire gli stessi sul facile utilizzo di schemi generalizzanti, concordo tuttavia con *ibidem*, p. 388, quando ricorda le caratteristiche principali su cui si fonda la scienza storica, ossia “awareness of source criticism; attention to detail; mistrust of reification and a sense for the integrity of the concrete and local; and not least, understanding of and respect for the writing of predecessors and peers.” Sulle stesse ho basato l’analisi del cerimoniale tridentino.

li dello *ius feudale* dall'altro: alla luce di questi dati e facendo riferimento alle tesi avanzate nel dibattito tedesco, è opportuno respingere l'idea che la regione possa essere stata il tramite di una diffusione 'a macchia d'olio' dello *ius feudale*, e concordare piuttosto con chi ritiene che veicolo del *kultureller Transferprozess*, che portò il nuovo diritto nei territori tedeschi dell'Impero, fu un vivo contatto tra i giurisperiti lombardo-veneti da un lato, gli imperatori e gli uomini delle diverse 'corti' imperiali dall'altro.⁶⁴

Andrea Tomedi, *Treueeide und Investitionen im comitatus Tridentinus* (12.–13. Jahrhundert): die lokalen Formen der *fides* und der Belehnung

Im Zuge einer historiografischen Neuausrichtung in der Mittelalterforschung ist in den letzten Jahrzehnten das Konzept des Lehnswesens erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Dabei haben die gegen das klassische Modell des Lehnswesens vorgebrachten Kritikpunkte gezeigt, welche Bedeutung dem Herausarbeiten von lokalen Besonderheiten entgegen einem Festhalten an einem a priori festgelegten Schema zukommt. Vor diesem Hintergrund untersucht dieser Aufsatz die Zeremonien, mit denen im *comitatus Tridentinus* zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert die Beziehungen zwischen den Bischöfen und ihren *fideles* gestiftet beziehungsweise gefestigt wurden. Der Aufsatz zielt dabei in zweierlei Richtung: zum einen möchte er klären, ob man auch für den Raum Trient Lehnbeziehungen gemäß dem klassischen Modell festmachen oder diese sozialen Praktiken hingegen als lokale Besonderheiten ausweisen kann; zum anderen sollen die von der deutschen Geschichtswissenschaft aufgestellten Thesen zum Lehnrecht dahingehend geprüft werden, inwiefern der tridentinische Raum als Transferraum für das *ius feudale* von der italienischen Halbinsel in die Gebiete nördlich der Alpen gelten kann. Die Analyse wird dabei entlang einer Gegenüberstellung geführt zwischen dem in der Handbuch- und populärwissenschaftlichen Literatur weiterhin verbreiteten klassischen Lehnswesen-Modell und den in den Dokumenten beschriebenen Trienter Rituale, im Zuge derer die Männer des Komitats den Bischöfen das *sacramentum* leisteten oder von diesen ein Lehen erhielten.

Mit dem dokumentarischen Zeugnis des Treueeids von Ulrich von Arco an den Trienter Bischof Konrad am 2. November 1198 einsetzend, versucht dieser Aufsatz also abseits vordefinierter Modelle die Gebräuche hervortreten zu lassen, durch welche im Komitat Trient persönliche und feudale Beziehungen gestiftet wurden. Zwar vergaben die Trienter Bischöfe Lehen und stifteten per-

⁶⁴ Come già osservato da ALBERTONI, *Vescovi*, p. 32, sulla base dell'analisi della società brissinese. Per la diffusione dello *ius feudale* cfr. Gerhard DILCHER, *Das lombardische Lehnrecht der 'Libri Feudorum' im europäischen Kontext. Entstehung – zentrale Probleme – Wirkungen*. In: Karl-Heinz SPIESS (a cura di), *Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert*, Ostfildern 2013, pp. 41–91.

sönliche Beziehungen – bisweilen auch durch einen Treueid –, dennoch sind auch starke Abweichungen vom klassischen Modell auszumachen, die nicht als Ausnahmen veranschlagt werden können. Die Ursachen für diese Unterschiede liegen in den besonderen historischen Entwicklungen des *comitatus Tridentinus*: Die beschriebenen Zeremonien konnten nicht absehen von der ‚öffentlichen‘ Rolle, die die Bischöfe in weltlichen Angelegenheiten innehatten, ebenso wenig von der *macinata Casadei Sancti Vigili*, einem der Hochstiftsministerialität vergleichbaren Personenverband. Die Männer des Komitats schworen Treue entweder als *ministeriales* der bischöflichen *macinata* oder als ‚Untertanen‘ nicht nur des *episcopus*, sondern auch desjenigen, der *in proprium* das *ducatus*, das *comitatus* und die *marchia* von Trient innehatte: Der Eid wurde also nicht als Aspekt des Lehnsrituals, auch nicht als notwendige Gegenleistung für eine erhaltene Übertragung geleistet. Vielmehr symbolisiert er die Anerkennung der übergeordneten Position des Bischofs als *dominus* einerseits der Ministerialität der Viglius-Kirche, andererseits des Komitats und als solcher als Vertreter der weltlichen Macht, denen alle die eigene *fides* schuldeten.

Die formalen Ähnlichkeiten mit den Normen des Lehnsrechts sind offenkundig, doch verdanken sich diese vor allem der Feder der für die Trienter Bischöfe arbeitenden Notare. Den Juristen war es anscheinend wichtig, Ordnung in die Akten des Hochstifts zu bringen und beschrieben somit die Trienter Rituale mit aus dem Lehnsrecht importierten Begrifflichkeiten; den Trienter Zeremonien wurde ein „Lehns-Kleid“ überzogen.

Lokale Entwicklungen der persönlichen Beziehungen und Einführung einiger Formulierungen aus dem Lehnsrecht durch die Notare führen dazu, mit jenen Forschern und Forscherinnen übereinzustimmen, die betonen, dass der kulturelle Austauschprozess, der das neue Recht in die deutschen Länder brachte, von einem lebendigen Kontakt zwischen lombardisch-venezianischen Rechtsgelehrten, Kaisern und Männern verschiedener Höfe geprägt war.